

BOZZE DI STAMPA

29 giugno 2022

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (2481-A)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.200

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 3 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che ha come scopo di "*lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato inter-*

no, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI";

della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» la quale, tra l'altro, si prefigge di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'imprenditorialità e, in particolare, *"assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità (...)"*;

della relazione al Parlamento del 2011, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, *sui ritardati pagamenti nella PA*, dalla quale emerge una puntuale disamina del problema e l'identificazione delle ragioni dello stesso in due ordini di fattori: la carenza di liquidità e la difficoltà di gestire il ciclo passivo;

della relazione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, con la quale, tra l'altro:

esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (...);

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere *"un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi"* adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;

esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, *start-up* e rapporti tra piattaforme e imprese);

considerato che la direttiva 2011/7/UE, suindicata, rappresenta che: *"nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestatati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanzia-*

mento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile";

valutata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, citata (*Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati*);

rilevati i benefici che deriverebbero da una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE e della relativa legislazione nazionale, anche da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto del suo ruolo fondamentale nel dare il "buon esempio", pagando i suoi fornitori entro i termini stabiliti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a garantire la concreta realizzazione di una "*cultura dei pagamenti rapidi*" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato;

a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici;

a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri;

ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

G1.201 (testo 2)

SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

premessi che:

con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata remunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Tuttavia, il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi unicamente per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi legati sostanzialmente alla regolare frequenza e iscrizione al corso, avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto che il diritto alla "adeguata remunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, confermando tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, limitatamente al periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi, sia menzionata negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE;

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato accolto l'Ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, col quale il Governo si è impegnato ad adot-

tare le iniziative opportune che consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano la reale attuazione della Direttiva 82/76/CEE, tenendo conto anche delle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea, consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione.

G1.202

GALLONE, CALIGIURI, PAPATHEU, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni paesi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento

energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla luce della mutata situazione internazionale.

G1.203

BERNINI, GALLONE, GIAMMANCO, CALIGIURI, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU, DE BONIS, MANGIALAVORI, MALLEGNI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MODENA, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

premesso che:

la grande siccità che si sta abbattendo sul nostro Paese ormai da qualche anno è una conseguenza anche dei cambiamenti climatici;

l'abbondanza di acqua è fondamentale per tutta la filiera agricola, la produzione di cibo e la competitività delle imprese agricole;

per questo l'obiettivo che si deve porre il Governo deve mirare a contrastare e ridurre i rischi collegati agli effetti del mutamento del clima;

il Nord Italia e il bacino del Po sono i più colpiti da questo fenomeno: oltre il 40% del PIL, il 45% della produzione agricola su scala nazionale, oltre l'85% del made in Italy, per un valore di oltre 450 miliardi di euro, dipende dalla disponibilità di acqua;

i danni all'agricoltura italiana provocati dalla siccità negli ultimi 20 anni sono stimati in 15 miliardi di euro;

sono stati 187 gli eventi calamitosi nel 2021, dei quali oltre il 70% legato alle acque e alla loro assenza;

solo l'anno scorso sono stati ben 9 gli eventi siccitosi di intensità e durata tale da richiedere lo stato di emergenza;

l'aumento degli eventi climatici estremi in Italia nei soli primi quattro mesi del 2022 è pari al 29%;

il deficit di piovosità in alcune aree ha superato il 70% rispetto alla norma; si tratta di una chiara tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un più elevato numero di eventi meteorici violenti, ma anche con sbalzi termici significativi;

è quindi necessario un nuovo paradigma per affrontare nuove sfide: meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e più invasi per raccogliere le acque piovane, grazie a questi potremmo anche produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi stessi;

in questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui e garantire la continuità della produzione agricola;

in generale, è stato stimato (dati ISTAT, marzo 2020), che, nei sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, la perdita di acqua è mediamente pari al 40% del volume immesso con circa una perdita di 44 metri cubi al giorno, pari a 44000 litri per km di rete nei capoluoghi di Provincia, ma in alcuni casi essa raggiunge livelli molto più elevati che arrivano al 50% al 70%;

gli strumenti di misurazione tradizionali e l'analisi del fabbisogno di acqua basati sui dati storici sembrano non essere più adeguati in quanto sono ad alta intensità di lavoro e mancano di visibilità sui modelli di distribuzione, raccolta e consumo, con il risultato di servizi dispendiosi in termini di tempo, costosi e poco reattivi;

impegna il Governo ad adottare una "Strategia acqua" che preveda:

a) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione), in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che ha un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta);

b) la liberalizzazione dell'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, in particolare prevedere l'evoluzione assistita (TEA), chiedendo alla Commissione europea la modifica della normativa che liberalizza l'uso delle TEA svincolandole dagli OGM, posto che l'utilizzazione delle nuove biotecnologie agrarie può assicurare l'immediata sperimentazione in campo di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi;

c) la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni

esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Ministero del sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre 1 miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR;

d) la destinazione dei fondi necessari ad affrontare questa "Strategia acqua" già nella prossima legge di bilancio, per i prossimi tre anni 2023-2025;

e) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next Generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di queste infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la sicurezza aumentare;

f) la definizione, anche attraverso un apposito decreto-legge siccità, di un piano completo di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite della filiera agricola;

g) l'adozione, inoltre, di misure a medio termine che prevedano un nuovo Recovery Fund che riconosca la straordinarietà della situazione che si è creata a seguito del conflitto in Ucraina e stanzi nuove risorse che consentano di finanziare investimenti strutturali e di garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo;

h) l'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e di strumenti avanzati di monitoraggio e comunicazione, progettati specificamente per la futura rete idrica intelligente, supportata dalle soluzioni basate sull'Internet of Things (IoT).

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

Art. 4

4.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»;

c) alla lettera d), sopprimere la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», inserire le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione

unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».*

4.11

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti: «non superiore».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

MODENA, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);

il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;

considerato che:

la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;

il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia instauratosi tra cliente e venditore;

rilevato che:

la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;

tale ricorso a strumenti digitali ha contribuito ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,

impegna il Governo a:

definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "*visite a domicilio non richieste*" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

FAZZOLARI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», inserire le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

FAZZOLARI, MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 11

11.200

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2021», con le parole: «a decorrere dall'anno 2022».

Art. 17

17.200

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

17.201

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

17.202

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

17.203

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

17.204

FARAONE

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «solo tramite prelievo».

17.205

FARAONE

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti,».

Art. 19

19.200

BERGESIO, ARRIGONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Sopprimere la lettera f);*
 - 2) *Alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato»;*
 - 3) *Alla lettera l) sopprimere le seguenti parole: «e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché»*
-

Art. 20

20.200

NUGNES

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
 - 2) l'obbligo di busta paga digitale;».
-

20.201

NUGNES

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
 - 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
 - 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
 - 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
 - 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
 - 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
 - 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
 - 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».
-

20.202

NUGNES

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo

digitale in tassometro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti.».

20.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le conces-

sioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi

di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.200 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque, (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»
